

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1553}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MENICACCI, DELFINO, GALASSO, di NARDO, MANCO,
PALOMBY ADRIANA, SPONZIELLO**

Presentata il 20 giugno 1977

Modifica dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, per la proroga dei termini per la trattazione dei ricorsi in materia di contenzioso tributario

ONOREVOLI COLLEGHI/ — Nella nuova disciplina tributaria, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 636 (Disciplina del contenzioso tributario) trovò ingresso l'art. 14 così articolato:

« Entro sei mesi dalla data di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 42, il contribuente deve chiedere la trattazione del ricorso e dell'impugnazione da lui proposta, con istanza diretta alla commissione competente, ai sensi dell'articolo 43 e presentata all'Ufficio finanziario competente.

Nell'istanza il contribuente deve indicare la residenza o l'eventuale domicilio eletto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15.

In difetto di tale istanza il processo è dichiarato estinto con ordinanza del presi-

dente, da notificare alle parti. Dalla data della notifica decorrono o riprendono a decorrere i termini di decadenza e di prescrizione.

L'estinzione non opera se alla data di cui al primo comma è stata depositata la decisione del ricorrente o della impugnazione, ancorché non ne sia stata effettuata la notificazione.

Nei procedimenti nei quali le commissioni hanno tenuto l'udienza di trattazione prima della predetta data, le relative decisioni devono essere depositate entro la data stessa; in mancanza i ricorsi o le impugnazioni si considerano pendenti anche agli effetti dell'articolo 43 ».

Si scrissero fiumi di inchiostro sulla assurdità di tale norma e sulle ingiuste conseguenze che sarebbero ricadute sul contribuente che avesse ommesso di presentare

VII. LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tale istanza. Basti pensare alle migliaia di contribuenti che avevano presentato un ricorso contro un esoso accertamento 10 o 20 anni prima (non è impossibile documentare che ancora sono pendenti ricorsi riferentisi ad accertamenti del 1946) o dell'erede che non poteva conoscere che il *de cuius* aveva pendente un accertamento.

Insiadatesi le nuove commissioni tributarie iniziarono le notifiche delle ordinanze di estinzioni.

A tali ordinanze in via di massima fu presentato ricorso ai sensi del terzo comma dell'articolo 44.

Molti omisero di presentare ricorso in quanto pendevano presso la Corte Costituzionale innumerevoli eccezioni di incostituzionalità della norma e si presumeva che sarebbe stata dichiarata incostituzionale. Sennonché, la Corte costituzionale con sentenza pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* n. 113 del 27 aprile 1977 dichiarò costituzionale la norma, anche se fra le righe si legge che avverso l'ordinanza di estinzione si può proporre ricorso e trattare nel merito l'accertamento. Sta di fatto, però, che centinaia di contribuenti avevano ommesso di impugnare dette ordinanze, nella diffusa opinione che fossero nulle o annullabili, appunto, per la incostituzionalità della norma.

Si propone, pertanto, che con apposita legge venga prorogato il termine per la presentazione di dette istanze, almeno fino al 31 dicembre 1977.

Tale proposta non deve suscitare alcuna perplessità in quanto il Governo con decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788; decreto legge 19 giugno 1974, n. 237; legge 2 dicembre 1975, n. 576 — legge 5 febbraio 1977, n. 16 ecc., ha fatto ricorso a proroghe onde consentire agli uffici di non incorrere in prescrizioni e decadenze. Si potrebbe evitare tale soluzione solo nel caso che il Ministero delle finanze emanasse una risoluzione stabilendo che le ordinanze non opposte debbono essere rinotificate ai contribuenti in quanto nel testo di dette ordinanze non era specificatamente statuito che le medesime erano impugnabili (e ciò potrebbe costituire, a rigore, un motivo di nullità).

Tale alternativa eviterebbe ricorsi contro i ruoli da parte di quei contribuenti che si vedranno recapitare cartelle esattoriali per redditi definiti ai sensi del su-

citato articolo 44; tra l'altro così si eviterebbe un lungo e defatigante contenzioso.

La soluzione del problema è, comunque, indifferibile anche per le sollecitazioni che hanno diversa origine.

L'edizione speciale della *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 27 aprile 1977 ha pubblicato il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 63 depositata il 20 aprile 1977.

« La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 31, primo comma, del decreto 636 » (contenzioso tributario) « nella parte in cui non estende la proroga dei termini, ivi accordata nel caso di morte del contribuente, anche nel caso di perdita della capacità ». Tale comma recita:

« Il termine per la proposizione del ricorso e tutti gli altri termini del procedimento pendenti alla data della morte del contribuente sono prorogati di sei mesi a decorrere da tale data ».

La Corte ha dichiarato inoltre « non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 44, primo e terzo comma, dello stesso decreto legislativo, sollevata dalle ordinanze in epigrafe » — numerose — « in riferimento agli articoli 3, 24 e 76 della Costituzione ». Il numero 6 delle motivazioni della sentenza recita:

« Un ulteriore profilo di incostituzionalità è stato prospettato da alcune ordinanze che assumono la non impugnabilità del provvedimento con cui il presidente della Commissione dichiara l'estinzione del processo, a norma dell'articolo 44, terzo comma. Ma anche sotto questo profilo la questione non è fondata, dovendosi a giudizio di questa Corte riconoscere, pur nel difetto di espressa previsione nell'articolo 44, l'ammissibilità del reclamo alla Commissione avverso l'ordinanza presidenziale, ammissibilità concordemente ritenuta dalla maggior parte delle Commissioni di 1° e 2° grado, ed anche dalla recente giurisprudenza della Corte di cassazione. La facoltà di reclamo può infatti, desumersi con certezza dal sistema, in relazione al principio sancito dagli articoli 178 e 308 del codice di procedura civile, ed anche alla espressa disposizione contenuta nell'articolo 17 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, che regola la analoga fattispecie del reclamo avverso l'or-

dinanza presidenziale di estinzione del processo per mancato deposito in segreteria della copia del ricorso. Anche sotto questo profilo non sussiste dunque alcun contrasto con i principi sanciti dall'articolo 24 della Costituzione ».

Adesso si dovrà stabilire se la Commissione può accogliere il ricorso anche se la istanza di fissazione d'udienza non venne presentata.

Lo ripetiamo: per uscire dal grave trabusto ci vuole un provvedimento legislativo ed è urgente.

D'altra parte esso non può mancare, perché il legislatore è ora costretto a correggere l'articolo 31, primo comma, del decreto 636, e il corrispondente articolo 65, secondo comma, del decreto 600.

Anche i dottori commercialisti di Milano, nel loro incontro di sabato 21 maggio col ministro delle finanze, hanno auspicato che in tale occasione il legislatore introduca una norma analoga a quella (articolo 307 del codice di procedura civile) per il rinnovo del normale processo estinto per inattività delle parti o che conceda trattazione decorrente, anziché da un giorno fisso, dalla data di notificazione dell'ordinanza di estinzione.

E' da notare che un invito in questo senso è contenuto nella stessa sentenza della Corte là dove avverte che la predetta ordinanza è impugnabile.

La presente proposta di legge, onorevoli colleghi, prende, dunque, in considerazione questa non piccola questione dell'articolo 44, che non ha certamente giovato finora al clima tributario.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

I termini previsti dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono prorogati al 30 giugno 1978.